

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. A.G

Decreto n. 17

IL RETTORE

- VISTA** la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co.1;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza;
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
VISTO il DM 26 luglio 2007 , n.386, relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTO il DM 30 gennaio 2012 n.47;
VISTO il DM 17 aprile 2013 n 296 concernente la definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università del triennio 2013 2015;
VISTA la proposta di integrazione del regolamento didattico di Ateneo parte generale, trasmessa dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" con nota prot. n. 19995 del 11/12/2013;
PRESO ATTO del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 17/12/2013;
VISTO il DM del 30 dicembre 2013 con il quale è stata approvata l'integrazione della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di NAPOLI Parthenope;

DECRETA

Art.1 È approvata l'integrazione della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" nel testo di seguito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 sostituisce quello precedentemente emanato con D.R. n. 309 del 27.05.2008)

Napoli, 15-01-2014

f.to **IL RETTORE**
(Prof. Claudio Quintano)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E FINALITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Autonomia Didattica e Obiettivi del Regolamento Didattico di Ateneo

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

- Art. 3 Strutture Didattiche e Regolamenti Didattici
- Art. 4 Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio
- Art. 5 Titoli di Studio
- Art. 6 Corsi di studi Interdipartimentali ed Interuniversitari italiani ed esteri e Rilascio Titoli Congiunti
- Art. 7 Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 8 Compiti Didattici dei Dipartimenti
- Art. 9 Compiti Didattici dei Consigli di Corso di studio
- Art. 10 Regolamenti Didattici dei corsi di studi
- Art. 11 Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 12 Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studi
- Art. 13 Requisiti di Ammissione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico
- Art. 14 Manifesto Annuale degli Studi
- Art. 15 Orientamento e Tutorato

- Art. 16 Formazione Professionale
- Art. 17 Presidio della Qualità di Ateneo
- Art. 18 Responsabilità sul Regolare Svolgimento dell'Attività Didattica

TITOLO III

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

- Art. 19 Corsi di Laurea
- Art. 20 Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea a Ciclo Unico
- Art. 21 Corsi di Specializzazione
- Art. 22 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca
- Art. 23 Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello e Attività di formazione continua e permanente
- Art. 24 Calendario delle Attività Didattiche
- Art. 25 Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti
- Art. 26 Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti
- Art. 27 Esami e Verifiche del Profitto
- Art. 28 Prove Finali e Conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali
- Art. 29 Commissione Paritetica di Dipartimento
- Art. 30 Certificazioni e Supplemento al Diploma
- Art. 31 Promozione e Pubblicità dell'Offerta Didattica

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI

- Art. 32 Modalità di Iscrizione ai Corsi di studio
- Art. 33 Studenti a Tempo Pieno
- Art. 34 Studenti non a Tempo Pieno e Studenti Lavoratori
- Art. 35 Studenti Fuori Corso
- Art. 36 Sospensione degli Studi
- Art. 37 Riconoscimento dell'Attività Formativa Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatori"
- Art. 38 Piani delle Attività Formative

TITOLO V MOBILITA' DEGLI STUDENTI

- Art. 39 Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio dell'Università
- Art. 40 Trasferimenti degli Studenti da altri Atenei
- Art. 41 Didattica internazionale
- Art. 42 Ammissione alla Frequenza di Singole Attività Didattiche Formative
- Art. 43 Trasferimento degli Studenti dell'Università presso altri Atenei
- Art. 44 Mobilità Studentesca e Riconoscimento di Studi compiuti all'estero
- Art. 45 Mobilità degli Studenti nell'ambito del Dottorato internazionale

TITOLO VI ATTIVITA' E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI DI RUOLO

- Art. 46 Attività didattiche incluse nei compiti istituzionali dei docenti di ruolo
- Art. 47 Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori
- Art. 48 Compiti di Gestione
- Art. 49 Registrazione dell'attività didattica dei Docenti
- Art. 50 Utilizzazione di Docenti Esterni

TITOLO VII AUTOVALUTAZIONE ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE ESTERNA DEI CORSI DI STUDIO

- Art. 51 Autovalutazione e Accredimento

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 52 Allegati
- Art. 53 Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 54 Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
Art. 55 Norme Finali e Transitorie
Art. 56 Entrata in vigore

TITOLO I DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- *per Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).*
- *per Università: l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".*
- *per Statuto: il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".*
- *per Regolamento Generale: il vigente Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope.*
- *per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario.*
- *per corsi a distanza i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).*
- *per titoli di studio: il Diploma di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master Universitario.*
- *per normativa vigente: le Leggi, i Decreti, le Circolari relativi a quanto di competenza dell'Università.*
- *per Classi di Corsi di Studio: l'insieme dei Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe così come determinati dai relativi Decreti Ministeriali.*
- *per Regolamento delle strutture didattiche: il regolamento che disciplina il funzionamento della struttura didattica*
- *per regolamento didattico: i regolamenti dei Corsi di Studio previsti dalla legge 341 del 1990 art.11 comma 2.*

- *per ordinamenti didattici: l'insieme delle norme che regolano il corso di studio ai sensi della normativa vigente.*
- *per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline definiti dai vigenti Decreti Ministeriali.*
- *per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definito dai relativi Decreti Ministeriali.*
- *per credito formativo universitario: la misura del volume di impegno di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, come definito dalla vigente normativa in materia.*
- *per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato.*
- *per attività didattica formativa: ogni attività atta a consentire la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti.*
- *per Manifesto degli Studi: l'insieme dell'elenco degli insegnamenti, conforme all'Ordinamento didattico del Corso di Studi, con i corrispondenti crediti formativi e delle norme relative alle modalità di accesso al Corso di Studio, alle iscrizioni ed alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni ed ogni altra indicazione ritenuta utile per lo studente.*
- *per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del titolo di studio.*
- *per Sede: l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.*
- *per docenti: i professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell'Ateneo.*
- *per ANVUR: l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.*
- *per ECTS: Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti.*

Art. 2

Autonomia didattica e obiettivi del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento Didattico, ai sensi della vigente normativa in materia, disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sono riportati in allegato al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.
3. L'attività didattica dell'Università mira:
 - a) alla piena integrazione delle proprie strutture educative, formative e di ricerca scientifica con quelle italiane ed europee.
 - b) alla crescente collaborazione con i diversi Atenei nazionali ed internazionali.
 - c) all'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università.
 - d) alla realizzazione di una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.
 - e) a fornire una alta qualità culturale e scientifica nei corsi di studio.
4. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con Decreto Rettorale e rese pubbliche con le modalità previste dall'art. 56, comma 1, del presente Regolamento.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

Art. 3

Strutture Didattiche e Regolamenti Didattici

1. Sono Strutture didattiche dell'Università:
 - a) i Dipartimenti
 - b) le Scuole Interdipartimentali
 - c) le Scuole di Specializzazione

2. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo.
3. All'interno della struttura dipartimentale si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di studio, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento della struttura didattica e dal presente Regolamento.
4. Il Dipartimento:
 - d) propone l'istituzione, l'attivazione e la modifica dei propri corsi di studio come specificato nell'art. 8 del presente regolamento.
 - a) concorre all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione, ove presenti.
 - b) propone l'istituzione dei Corsi di Dottorato.
 - c) propone l'attivazione di Master di primo e di secondo livello ed è responsabile della loro gestione.
 - d) si esprime su proposta del consiglio di corso di studio sulla tipologia dei corsi di insegnamento.
 - e) disciplina, secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale, tramite appositi Regolamenti le modalità di iscrizione ad un corso di studio come studente non a tempo pieno.
4. La Scuola Interdipartimentale è, in relazione a criteri di affinità disciplinare, la struttura di raccordo tra due o più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni nell'ambito delle disposizioni statali in materia. Qualora due o più Dipartimenti afferiscano ad una Scuola, le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola Interdipartimentale.
Ogni dipartimento può aderire ad una sola scuola.
5. Le Scuole di Specializzazione sono le strutture deputate a realizzare corsi di specializzazione. Esse vengono istituite su proposta del Dipartimento in conformità alla programmazione triennale dell'Ateneo e gestiscono in collaborazione anche con enti esterni i corsi ivi istituiti con il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica predisponendo i relativi ordinamenti didattici.

6. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione:
 - a) organizza la didattica e assume decisioni in merito alla carriera degli specializzandi;
 - b) avanza proposte relative al Regolamento della Scuola di Specializzazione;
 - c) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;
 - d) approva i piani di studio presentati dagli specializzandi;
 - e) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
 - f) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
 - g) nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto degli specializzandi nonché delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;
 - h) svolge gli altri compiti previsti dal Regolamento della struttura didattica.
7. Ogni struttura didattica si dota, di norma, di un proprio Regolamento interno di funzionamento detto Regolamento della struttura didattica.
8. La composizione e l'organizzazione di ciascuna Struttura Didattica è stabilita dalle specifiche norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università.

Art. 4

Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio

1. Ogni ordinamento didattico di un corso di laurea e /o di un corso di laurea magistrale viene inquadrato nella classe di appartenenza, nel seguito denominata classe.
2. Le classi sono individuate dai vigenti decreti ministeriali.
L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, nell'osservanza della vigente normativa, procede all'istituzione dei Corsi di Studio, nell'ambito della classe di appartenenza.
3. I Corsi di Studi, afferenti alla medesima classe, devono prevedere nei rispettivi ordinamenti didattici una diversificazione delle attività formative secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Le attività didattiche vengono gestite dal Dipartimento in cui sono incardinati i corsi di studio.
5. L'Università può istituire un corso di studio nell'ambito di due classi diverse (corso interclasse) qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio che, ove non modificata, diventa definitiva in sede di iscrizione all'ultimo anno di corso. Le norme sono individuate nel Regolamento didattico del corso di studio.
6. L'attivazione e la soppressione dei corsi di studio, proposta dal/dai Dipartimento/i, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
7. L'Università può attivare corsi di Studio, tramite atti convenzionali che ne sanciscono la sede amministrativa e i rispettivi carichi didattici, anche in collaborazione con altri atenei o università straniere.
8. L'Università può attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, Corsi di Studio con modalità di erogazione della didattica a distanza.

Art. 5 ***Titoli di Studio***

1. L'Università conferisce i seguenti titoli di studio:
 - Laurea, al conseguimento dei corsi di studio di I livello
 - Laurea magistrale, al conseguimento dei corso di studio di II livello e dei corsi di studio a ciclo unico
 - Diploma di master di I e II livello
 - Dottore di ricerca, al conseguimento del corso di dottorato di ricerca
 - Diploma di specializzazione, al conseguimento del corso di specializzazione
2. I corsi di studio di cui innanzi devono essere accreditati secondo le disposizioni previste dal ministero in collaborazione con l'ANVUR.
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri, la durata dei Corsi

di Studio può essere variamente determinata, fatte salve eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.

5. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

Art. 6

Corsi di Studi Interdipartimentali ed Interuniversitari italiani ed esteri e Rilascio Titoli Congiunti

1. I corsi di studio, le cui attività didattiche afferiscono a due o più dipartimenti, sono detti "corsi interdipartimentali". Il dipartimento che ha la maggiore attività didattica del corso ne ha anche la gestione.
2. I corsi di studio attivati mediante convenzioni con altri Atenei italiani ed esteri sono detti "Corsi di Studio interuniversitari italiani ed esteri", al termine dei quali possono essere rilasciati titoli congiunti, doppi e multipli.
3. I corsi di studio interuniversitari italiani possono prevedere, in base alle particolari esigenze, norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano didattico. Ad uno tra gli Atenei convenzionati viene attribuita la sede amministrativa per gli atti consequenziali quali l'iscrizione degli studenti, la responsabilità gestionale del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio redatti in collaborazione con Atenei stranieri possono prevedere norme organizzative specifiche in base alle diverse normative internazionali nonché durate diverse dalla durata normale del corso di studio previsto dall'ordinamento italiano in base agli accordi stipulati dagli stati aderenti.

Art. 7

Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno

complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per la preparazione all'esame e per realizzare le altre attività formative, quali ad esempio tesi, progetti, tirocini, idoneità linguistica e informatica. La percentuale di studio individuale sarà determinata nel Regolamento Didattico di ciascun corso di studio e comunque non potrà essere superiore al 60%.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, mirata all'acquisizione delle conoscenze ed abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
4. I regolamenti delle strutture didattiche dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi eventualmente diversificata per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati non a tempo pieno.
5. I Dipartimenti ovvero, su delega di questi, i competenti Consigli di Corso di studio, possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati nel rispetto della normativa vigente in materia e con procedure definite negli appositi Regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali, ovvero di competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università o altro Ateneo abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo.
6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso di Studi dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altro Ateneo anche estero, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, compete al competente Consiglio di Corso di Studio con procedure e criteri predeterminati stabiliti nell'apposito Regolamento.
7. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea dell'Università ad un altro, ovvero da un altro Ateneo all'Università, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente,

secondo criteri e modalità previsti dai citati Regolamenti. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota dei crediti riconosciuta per un medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del vigente regolamento ministeriale in materia.

Art. 8

Competenze Didattiche dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento coadiuvato dai Consigli di Corso di Studio propone l'istituzione, l'attivazione e la modifica dei Corsi di Studio predisponendo a tal fine gli ordinamenti didattici e i regolamenti dei Corsi di Studio.

Il Dipartimento programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conseguimento dei titoli di studio dei corsi ad esso assegnati. Le attività didattiche del Dipartimento si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative didattiche atte a migliorare la qualità dell'offerta didattica. Le attività didattiche dei Dipartimenti possono essere effettuate anche in collaborazione con atenei pubblici e stranieri, nonché partecipando ad iniziative didattiche promosse da altri enti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, sotto il controllo del Presidio di qualità di cui all'art. 17 persegue politiche volte a realizzare la qualità della formazione. Esso verifica le risorse dei docenti, il rispetto dei requisiti di qualità previsti dalla vigente normativa e propone ai competenti Organi Collegiali di Ateneo, nell'ambito dei piani di sviluppo triennali dell'Università, la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i suddetti requisiti. Il documento di programmazione, sulla base dell'offerta didattica proposta dal Dipartimento, deve contenere un'analisi preliminare dello stato dei requisiti per l'assicurazione della qualità di cui di cui ai successivi artt. 28 e 51.
3. Annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa il Dipartimento redige un documento in cui viene evidenziato lo stato di attuazione del piano di

assicurazione della qualità approvando il rapporto annuale di riesame predisposto dai consigli di corso di studio assegnati, proponendo eventuali fattori correttivi alle commissioni paritetiche nonché verificando le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili da ciascun Corso di Studi previste dalla vigente normativa.

4. Il Dipartimento può organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.
5. Il Consiglio di Dipartimento, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico, , delibera sulle proposte didattiche presentate dal Consiglio di corso di studio.
7. Il Direttore di Dipartimento ha il compito di sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando in conformità e nel rispetto dello stato giuridico controllo e vigilanza riguardo i doveri didattici di tutti docenti.
8. L'offerta didattica del Dipartimento è pubblica e quest'ultimo ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Il Dipartimento pubblica una Guida dove viene riportata l'offerta didattica ed i servizi per gli studenti.

Art. 9

Competenze Didattiche dei Consigli di Corso di Studio

1. I Consigli di Corso di Studio possono assumere una diversa configurazione secondo le disposizioni previste dal regolamento generale di ateneo.

Ad essi può essere affidata la gestione didattica:

- a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale;
- b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
- c) di più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
- d) di più corsi di laurea e di laurea magistrale riferiti a classi affini.

2. I Consigli di Corso di studio hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica dei relativi Corsi di Studio. In particolare il Consiglio propone al Dipartimento:

- a) l'articolazione dei Corsi di Studio, individuando le attività didattiche formative (insegnamenti) e suddividendoli nei vari anni di corso con l'indicazione altresì dei posti riservati agli studenti non comunitari da indicare in ogni corso di studio;
- b) l'istituzione, l'attivazione e la modifica dei corsi di studio predisponendo a tal fine l'ordinamento didattico del Corso di Studio con la attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali;
- c) gli obiettivi formativi specifici indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea;
- d) la determinazione delle attività didattiche integrative, di tirocinio, di laboratorio, di recupero e di sostegno didattico
- e) le eventuali propedeuticità delle singole attività didattiche formative;
- f) le tipologie delle forme didattiche delle attività formative, ivi comprese quelle a distanza;
- g) l'eventuale mutuazione e lo sdoppiamento degli insegnamenti;
- g) le regole per la presentazione dei piani di attività formativa (piani di studio) statuari ed individuali da parte degli studenti;
- h) le modalità di frequenza delle singole attività didattiche formative, anche in riferimento alla condizione degli studenti disabili, degli studenti non a tempo pieno e degli studenti lavoratori;
- i) i requisiti di immatricolazione ai Corsi di Studio predisponendo un elenco di competenze culturali e di conoscenze minime ritenute indispensabili per l'accesso agli stessi nonché le relative verifiche;
- l) il coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione tra più docenti;
- m) la copertura delle attività didattiche istituzionali dei docenti afferenti al corso di studi;
- n) la copertura delle attività didattiche formative non espletate nell'ambito dei carichi didattici assegnati al personale docente di ruolo dell'Università secondo le modalità stabilite dagli specifici Regolamenti approvati da Senato Accademico;
- o) l'equa distribuzione, anche temporale, dei carichi didattici ed organizzativi fra tutti i docenti del Dipartimento, tenendo conto del ruolo, del regime giuridico prescelto e delle competenze;

- p) il calendario didattico e l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, nel rispetto dei criteri e dei termini fissati dal Senato Accademico;
- q) l'approvazione del Manifesto degli Studi;
- r) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica nonché le attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
- s) la coerenza tra i crediti formativi assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- t) la realizzazione di percorsi formativi interateneo e percorsi formativi integrati;
- u) le attività di preiscrizione, orientamento e tutorato personalizzato degli studenti, di collaborazione con le scuole secondarie per l'accesso agli studi universitari;
- v) le attività di tirocinio;
- w) le modalità di verifica in merito all'apprendimento atteso posto a carico dello studente;
- x) la promozione di ogni iniziativa atta a migliorare la coincidenza tra la durata normale e quella reale degli studi;
- y) l'individuazione per ogni attività didattica del docente di riferimento.

Art. 10

Regolamenti Didattici dei corsi di studio

1. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono di norma disciplinate da un Regolamento didattico approvato ed emanato secondo le norme previste dal vigente Statuto di Ateneo.:-
2. Ogni Regolamento didattico di Corso di Studio determina in particolare:
 - a) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - b) gli obiettivi formativi specifici e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) la quota, per ciascuna attività formativa, dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservato a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di

tipo individuale, sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico;

- d) le eventuali obbligatorietà di frequenza;
- e) le eventuali propedeuticità;
- f) le modalità di verifica del profitto delle attività didattiche formative, della conoscenza delle lingue straniere, di eventuali altre-competenze richieste, dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero;
- g) le procedure ed i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di altre istituzioni universitarie nazionali ed internazionali anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente;
- h) i criteri per l'ammissione al Corso di Studio e le relative modalità di verifica;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- j) l'elenco delle attività formative autonomamente scelte dallo studente proposte dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi formativi del Corso di Studio;
- k) il calendario didattico e l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, nel rispetto dei criteri e dei termini fissati dal Senato Accademico;
- l) le eventuali altre forme di supporto didattico a distanza.

Art. 11

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Ogni ordinamento didattico di Corso di Studio determina in particolare:
 - a) l'elenco delle attività formative, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
 - b) gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio indicando le modalità e le specificità che consentono agli studenti di acquisire: i) conoscenza e capacità di comprensione, ii) capacità di applicare conoscenza e comprensione, iii) autonomia di giudizio, iv) abilità comunicative, v) capacità di apprendimento e individua gli sbocchi

- professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT e, se esistenti, alle classificazioni internazionali;
- c) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
 - d) le attività formative di base e caratterizzanti comuni ai Corsi di Studio della medesima classe ai sensi della normativa vigente in materia;
 - e) l'articolazione dei *curricula* ove presenti nell'ambito del corso;
 - g) i criteri per l'ammissione al Corso di Studio e le relative modalità di verifica.

Art. 12

Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo Corso di Studio, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di Studio, sono deliberati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di programmazione e sviluppo del sistema universitario, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, su proposta del Consigli di Dipartimento sentita la Scuola Interdipartimentale interessata, se attivata, sentiti i pareri del Presidio di Qualità di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio degli Studenti, per quanto di loro competenza. L'istituzione è stabilita, dopo l'approvazione Ministeriale con Decreto Rettorale che ne indica il termine di entrata in vigore.
2. L'Università in accordo con altre università italiane e straniere può istituire Corsi di Studio interateneo con le procedure previste dal precedente articolo 6. L'organizzazione e la gestione del Corso di Studio interateneo sono disciplinate dai Regolamenti nelle specifiche convenzioni e negli eventuali accordi bilaterali.
3. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

Art. 12
***Requisiti di Ammissione ai Corsi di Laurea,
di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico***

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.
2. Gli ordinamenti e i Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dagli ordinamenti e regolamenti didattici prende il nome di obbligo formativo aggiuntivo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo, i Consigli di Dipartimento, e le scuole se attivate, o su delega di questi i Consigli di Corso di Studio, possono prevedere l'istituzione di specifiche attività formative. Tali attività formative possono essere svolte, in periodi favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Se la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo, nelle forme previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio, non è positiva, il Consiglio di Dipartimento interessato o, su delega di questo, il Consiglio di Corso di Studio, può indicare specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
5. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, i relativi Regolamenti ed ordinamenti didattici precisano i requisiti *curricolari* necessari, nonché le modalità e i criteri per verificare l'adeguatezza della preparazione degli studenti. La mancanza dei citati requisiti può essere colmata
 - o con l'iscrizione a singole attività formative comunque attivate presso l'Università (o presso altre Università italiane) ed il superamento delle relative verifiche di profitto;
 - oppure concordando con il Consiglio di Corso di Studio, ove istituito, specifici percorsi formativi da soddisfare nell'anno di corso in cui vengono attribuiti e comunque prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.

L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere autorizzato dal Rettore anche ad anno accademico iniziato ma comunque non oltre il 31 marzo.

6. Ai soli fini dell'ammissione a Corsi di Studio, per il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, si applica la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

Art. 14

Manifesto Annuale degli Studi

1. Il Manifesto annuale degli Studi dell'Università è costituito dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti delle Strutture didattiche interessate. Esso è inserito nella scheda prevista dalla vigente normativa per l'accreditamento.
2. Il Manifesto degli Studi verrà pubblicato dopo l'approvazione Ministeriale prevista per il Corso di Studio.
3. I Consigli di Corsi di Studio predispongono, entro il 15 aprile, il proprio Manifesto annuale degli Studi relativo al successivo anno accademico che viene approvato dalle Strutture didattiche interessate. Esso riporta l'elenco degli insegnamenti attivati, con i relativi docenti di riferimento conformemente all'Ordinamento didattico del corso di Studio, con i corrispondenti crediti formativi suddivisi per anno di corso e per periodo didattico. le modalità di accesso ai Corsi di Studio, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. Il Senato Accademico verifica la coerenza dei manifesti con le norme vigenti in materia.
4. Le Strutture didattiche sono tenute a rendere noti coerentemente con l'inizio delle attività didattiche, mediante apposite guide o in altra forma idonea, i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 15

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo in collaborazione con i Dipartimenti, con le Scuole InterDipartimentali e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
 - a) orientamento universitario, volto ad una scelta consapevole degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie.
 - b) attività di tutoraggio che hanno come finalità la riduzione dei tassi di abbandono, prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.
 - c) attività di placement rivolte all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. I Dipartimenti o le Scuole Interdipartimentali individuano annualmente i docenti di riferimento che svolgeranno tali attività.
3. Il Dipartimento s'impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri, in particolare proponendo l'attivazione, se possibile, di corsi specifici o favorendo la partecipazione a corsi di italiano promossi da altre strutture dell'Ateneo.

Art. 16

Formazione Professionale

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, servizi didattici integrativi o altre attività didattiche previste dalla vigente normativa in materia.
2. In particolare, l'Ateneo può attivare:
 - a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
 - c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
 - d) corsi di formazione permanente.
3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia attestati di frequenza eventualmente corredati dai crediti formativi universitari corrispondenti.

4. Le singole Strutture didattiche organizzano le attività di cui al precedente comma sulla base di uno specifico piano didattico-finanziario prevedendo anche la partecipazione di docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università.
5. Per queste attività l'Università su proposta delle singole Strutture didattiche può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività integrativa. Gli Organi di governo di Ateneo delibereranno in merito alle proposte stesse.

Art. 17

Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo favorisce il coordinamento delle attività didattico-formative assicurando che si applichino processi di miglioramenti qualitativi e di riesame per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo le procedure previste dall'ANVUR di cui al titolo VII del presente Regolamento.
2. Esso promuove l'adeguatezza e l'efficacia dei processi produttivi apportando le dovute correzioni atte a formare un sistema di gestione della qualità.
3. Il Presidio della Qualità, la cui composizione è prevista nel regolamento generale di ateneo, è coordinato dal responsabile della gestione per la qualità che svolge le seguenti funzioni:
 - a) essere attore e supporto nella progettazione, nell'implementazione, nel monitoraggio e nel miglioramento del Sistema di gestione per la qualità;
 - b) mappare, gestire, riesaminare e controllare statisticamente tutti i processi relativi alla didattica;
 - c) promuovere all'interno dell'organizzazione un'idea di qualità intesa come soddisfacimento dei bisogni sia espressi che impliciti delle parti interessate coinvolte nei processi della Struttura didattica interessata;
 - d) formare ed informare il personale docente e tecnico amministrativo in merito agli strumenti di gestione per la qualità che l'organizzazione decide di adottare;

- e) predisporre la documentazione necessaria per descrivere il sistema di gestione della qualità aggiornandola quando necessario;
- f) coordinare la pianificazione e la conduzione degli audit interni per sincerarsi che tutte le attività dell'organizzazione avvengano in conformità alla normativa di riferimento e a quanto descritto nella propria documentazione di sistema;
- g) analizzare i dati derivanti dagli audit e dal controllo statistico di processo per definire piani di miglioramento tesi al miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti;
- h) analizzare ed elaborare i dati relativi alla customer satisfaction;
- i) preparare gli input per il riesame periodico del sistema di gestione per la qualità;
- j) analizzare lo stato della qualità raggiunto e riferire periodicamente al Rettore in merito all'andamento del sistema di gestione per la qualità, perché questi possano essere in grado di effettuare un corretto riesame dello stesso;

Art. 18

Responsabilità sul regolare svolgimento dell'Attività Didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo al Dipartimento sono esercitate dai rispettivi Direttori.
2. Nell'ambito della libertà di insegnamento, e secondo le norme dello stato giuridico, il Direttore di Dipartimento attua forme di verifica dell'impegno dei docenti e dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei regolamenti delle strutture didattiche.
3. I comportamenti irregolari che realizzano illeciti disciplinari saranno sanzionati secondo le disposizioni previste nel vigente Statuto di Ateneo.

TITOLO III

CORSI DI STUDIO E ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 19

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in

cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. I Corsi di Laurea sono disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli Ordinamenti didattici riportati nella seconda parte nonché dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
3. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica sono definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio nel quale vengono indicati anche gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva.
4. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il regolamento didattico del Corso di Studio disciplina le modalità della prova e della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
5. L'Ateneo rilascia i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

Art. 20

Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione teorica e metodologica di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. I Corsi di Laurea Magistrale sono disciplinati con quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli Ordinamenti didattici riportati nella seconda parte nonché dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti o riconosciute equipollenti dai Consigli dei Corso di Studio.

4. I Regolamenti Didattici dei corsi di Studio prevedono modalità specifiche per la verifica della adeguata preparazione personale ai fini dell'accesso al corso di laurea Magistrale compresi i requisiti curriculari che lo studente deve possedere per accedere al corso
5. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di Corso di Studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. La tesi deve essere, comunque, accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana
6. I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono regolamentati secondo la vigente normativa in materia. Per l'ammissione a tali corsi essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica sono definite nel regolamento didattico del Corso di Studio nel quale vengono indicati anche gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva.
7. L'Ateneo rilascia il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso
8. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
9. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 crediti se il Corso di Studio è di cinque anni e 360 CFU se il Corso di Studio è di sei anni.

Art. 21

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso della Laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio previsto dai decreti ministeriali attinenti, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito
3. Il Diploma di Specializzazione viene rilasciato al termine del Corso di Studio dopo il superamento della prova finale. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea
4. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa fra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

Art. 22

Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca formulate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati, dal relativo Regolamento di Ateneo.

Art. 23

Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello. Requisito di ammissione è rispettivamente il possesso di una laurea e di una laurea magistrale, o di un titolo equipollente.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti formativi universitari indipendenti da quelli acquisiti per conseguire la Laurea. La durata normale dei Master universitari è di un anno.
3. L'offerta didattica dei master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a

rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esigenza reale in campo nazionale ed internazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

4. I master universitari possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con altri Atenei nazionali ed internazionali ed enti pubblici o privati.
5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei master universitari è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 24

Calendario delle Attività Didattiche

1. Le attività didattiche dell'Università e relativo calendario sono disciplinate dai Regolamenti dei corsi di studio. Di norma le attività didattiche dell'Università si svolgono in due distinti periodi intervallati dalle sessioni per la valutazione del profitto.
2. I Consigli dei corsi di studio possono prevedere corsi annuali o corsi compatti. I corsi compatti si svolgono in un solo periodo di didattica, i corsi annuali in entrambi i periodi. Un corso annuale deve prevedere una durata di almeno 24 settimane nei due periodi di didattica. un corso in forma compatta, di almeno 12 settimane in un solo periodo. Particolari esigenze didattiche possono prevedere corsi compatti organizzati con differenti durate e modalità decise dal Consiglio della Struttura Didattica su proposta del competente Consiglio di Corso di Studio.
3. I periodi per effettuare le verifiche di profitto sono previsti dal Regolamento didattico dei corsi di studio. In ciascuno di tali periodi il docente titolare dell'attività formativa deve prevedere almeno tre appelli distanziati di almeno due settimane.
4. Ulteriori appelli possono essere riservati agli studenti non a tempo pieno, agli studenti lavoratori o studenti impegnati ad assolvere obblighi militari o civili. Per esigenze motivate dai richiedenti, il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola può autorizzare altri appelli.

5. Il calendario degli appelli è pubblicato almeno trenta giorni prima della data di inizio di ciascun periodo di verifica di profitto.
6. In ciascun periodo di verifica di profitto lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste nel Regolamento Didattico del Corso.
7. Durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche gli esami possono essere sospesi, tranne che nel caso di appelli riservati agli studenti non a tempo pieno, studenti lavoratori ed agli studenti fuori corso.

Art. 25

Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio prevedono l'articolazione delle attività formative didattiche (insegnamenti) e la corrispondente assegnazione dei crediti formativi universitari nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. L'attività didattica dei Corsi di Studio può essere articolata in corsi di insegnamento di varia durata, oltre che corsi di supporto, di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia potranno essere monodisciplinari o integrati in più moduli, ed essere affidati, nel secondo caso, alla collaborazione di più docenti pur prevedendo un unico coordinatore, secondo precise indicazioni deliberate dal Consiglio della struttura didattica nel rispetto della normativa vigente in materia .:-
4. Ciascun corso di insegnamento articolato in più moduli prevede un'unica prova di verifica finale per accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere per gli insegnamenti ufficiali anche forme di supporto didattico a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica pratica ad esse connesse.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che la didattica di alcuni insegnamenti del Corso di Studio venga interamente erogata a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica del profitto ad esse connesse secondo le vigenti normative in materia.

Art. 26

Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti

1. E' consentito ricorrere alla mutuazione di insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici.
2. La mutuazione è deliberata dal Consiglio della competente Struttura Didattica su eventuale proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato. Con analoga procedura si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo. Le specificazioni della disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti della competente Struttura Didattica.
3. Gli insegnamenti sono sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla vigente normativa in merito alla numerosità sostenibile degli studenti. Lo sdoppiamento di insegnamenti può essere proposto dal Consiglio di Corso di Studio per la relativa approvazione al Consiglio della competente Struttura Didattica ed al Senato Accademico quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno.
4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio è compito della Commissione Paritetica di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
5. Il Consiglio della competente Struttura Didattica che attiva lo sdoppiamento degli insegnamenti fissa modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

Art. 27

Esami e Verifiche del Profitto

1. L'Università garantisce a ciascun insegnamento attivato l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi prevedendo di norma un numero di crediti non inferiore a 6 crediti o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini ed integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiori a quello sopra indicato previa delibera delle Strutture Didattiche competenti. Il numero di massimo di esami o valutazioni finali di profitto sono: 20 per i Corsi di Laurea di durata triennale, 12 per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, 30 per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e di 36 per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo sessennale.
2. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove necessarie per il superamento della verifica di profitto e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti) od in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine) appositamente previste dal Consiglio di Corso di Studio, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
3. Il voto d'esame è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti. Per particolari attività formative i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il semplice giudizio di idoneità per l'acquisizione dei crediti formativi universitari.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui intercorso sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche ed effettuate dalla commissione di esame presiedute dal titolare dell'insegnamento. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste

prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.
7. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono disciplinare i casi in cui operare verifiche integrative ad esami sostenuti in altri Atenei, ad eccezione di quelli sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.
8. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo o di settore disciplinare affine, ovvero un cultore della materia. La Commissione giudicatrice esamina il candidato congiuntamente ed i componenti della stessa devono essere univocamente conoscibili ed identificabili.
9. Ove il numero di studenti partecipanti alla seduta lo renda necessario, nell'ambito della Commissione Giudicatrice possono essere nominate, secondo le disposizioni di cui al precedente comma, sottocommissioni costituite da almeno due componenti di cui uno docente di ruolo.
10. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio della competente Struttura didattica su richiesta motivata del professore ufficiale titolare dell'insegnamento e in base a criteri predefiniti da specifico Regolamento in materia
11. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascuna attività didattica.
12. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente anche in forma digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.
13. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale d'esame, secondo modalità stabilite dagli Organi di Governo e previa compilazione in tutte le sue parti,

alla Segreteria Studenti competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.

14. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento nell'ambito del periodo d'esame. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola o da un suo delegato che dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
15. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.
16. Lo studente non in regola con la posizione amministrativa non può sostenere alcun esame.

Art. 28

Prove Finali e Conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali

1. La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.
 - b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi di tale carriera, di quelli previsti per la prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
 - c) la nomina per ogni studente di un docente, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione (relatore).
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal Corso di Studio.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. La laurea è conseguita al termine del Corso di Studio tramite il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il

raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accanto o in sostituzione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità.

5. La-Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Studio e a seguito del superamento della verifica finale consistente nell'elaborazione e discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un eventuale correlatore.
6. Le Strutture Didattiche possono predisporre specifici regolamenti con i criteri relativi alla valutazione degli elaborati e delle tesi per il conseguimento del titolo finale.
7. L'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore è di competenza del Direttore del Dipartimento o del Presidente della Scuola. Il Consiglio di Corso di Studio provvederà ad effettuare annualmente il monitoraggio delle tesi assegnate al fine di verificare:
 - a) l'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio.
 - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.
8. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio rientra negli obblighi istituzionali dei docenti. Le Commissioni sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, secondo criteri di equa ripartizione dei carichi didattici, e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, e comunque da non meno di sette e non più di undici membri di docenti di ruolo presso l'Università. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.
9. La Commissione è costituita di norma da docenti di ruolo afferenti alla competente Struttura didattica. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di altri Dipartimenti o di altre Università.
10. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui al presente regolamento sono regolate dalle convenzioni che li determinano o dai relativi Regolamenti Didattici.

Art. 29

Commissione Paritetica di Dipartimento

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica che svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua valutazioni, verifiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche in risposta a indicazioni proposte dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 - b) riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Dipartimento, al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione sugli esiti delle verifiche effettuate.
 - c) propone al Consiglio di Dipartimento iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica.
 - d) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento sulla revisione dei Regolamenti didattici e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Ogni Commissione paritetica di dipartimento è composta da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, secondo norme fissate dal Regolamento della struttura didattica, e di studenti iscritti ai diversi Corsi di Laurea designati dal Consiglio degli Studenti.
- 1 La Commissione, oltre ai compiti sopra descritti, attingendo dalla scheda di accreditamento del Corso di Studio,, dai risultati delle rilevazioni e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:
 - a) Il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - b) I risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze professionali;
 - c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i

- laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- d) I metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
 - e) il riesame annuale consegua efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studi negli anni successivi;
 - f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
 - g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della scheda per l'accreditamento informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
5. La Commissione esprime le proprie valutazioni secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio stesso ed al Nucleo di Valutazione entro la fine dell'anno accademico.

Art. 30

Certificazioni e Supplemento al Diploma

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica ove previsto, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente nel corso di studi, in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
3. Ai sensi della vigente normativa tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari saranno accompagnati da una relazione informativa denominata "Supplemento al diploma".
4. Il Supplemento al diploma è predisposto anche in lingua inglese secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente relative al suo percorso formativo.

Art. 31

Promozione e Pubblicità dell'Offerta Didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e l'Ateneo ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione e del Presidio della qualità
2. L'Ateneo pubblica una Guida ai servizi universitari anche telematica destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI

Art. 32

Modalità di Iscrizione ai Corsi di Studio

1. Le informazioni relative alle regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei Corsi di Studio sono diffuse nel Manifesto generale degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative in materia di immatricolazioni ai corsi di laurea e di Laurea Magistrale vengono disposte con decreto Rettorale su proposta dei Consigli delle Strutture didattiche competenti, approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio. L'iscrizione ad esami singoli viene considerata iscrizione a Corso di Studio. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente verrà dichiarato decaduto con decreto Rettorale dai Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo.
4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti per la partecipazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico determina i termini di scadenza delle domande di immatricolazione. Il Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento o i Presidenti delle Scuole interessate, può concedere deroghe a tali termini, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica e amministrativa dei Corsi di Studio.
6. Gli studenti possono iscriversi ad un Corso di Studio richiedendo la qualifica di studente a tempo pieno, di cui al successivo art. 33, o di studente non a tempo pieno di cui al successivo art. 34.
7. Le tasse universitarie ed i contributi per gli studenti a tempo pieno o non a tempo pieno sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
8. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno che, essendo stato iscritto ad un Corso di Studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo Corso di Studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa e il proprio *curriculum* sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del Corso di Studio interessato.
9. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
10. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera relativa al Corso di Studio fermo restando la validità dei crediti acquisiti fino alla verifica della loro obsolescenza da parte degli organi competenti.

Art. 33

Studenti a Tempo Pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a conseguire il titolo di studio nei tempi previsti dall'ordinamento didattico del relativo Corso di Studio. Lo studente a tempo pieno ha l'obbligo, se previsto, di frequenza delle attività didattiche.
2. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di Studio presso Atenei esteri, purché tra le

due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS. I crediti acquisiti in tale modalità nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.

3. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare il tirocinio presso aziende estere, purché nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea. I crediti acquisiti in tale modalità sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
4. Nel periodo di frequenza dei Corsi di Studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, destinate a coloro che intendano immatricolarsi a tempo pieno ad uno dei Corsi di Studio dell'Università. Le borse di studio per l'incentivazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito il parere del Consiglio degli studenti. Tale beneficio è attribuito sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente.

Art. 34

Studenti non a Tempo Pieno

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale con la qualifica di studente non a tempo pieno secondo quanto disciplinato dagli specifici regolamenti in materia .
2. I regolamenti degli studenti non a tempo pieno devono prevedere specifiche forme di erogazione dei crediti formativi universitari suddividendo ciascun anno accademico in due anni solari. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata ogni anno accademico secondo le modalità previste dall' apposito regolamento. L'anno di iscrizione da studente non a tempo pieno a

studente a tempo pieno viene determinato a seconda del numero di crediti complessivamente maturati dallo studente.

5. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno oltre la durata normale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dagli appositi regolamenti, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di studente non a tempo pieno.

Art. 35

Studenti Fuori Corso

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito entro la durata normale del Corso di Studio il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio.
2. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro i termini previsti dalla normativa vigente.. In caso contrario le attività formative di cui ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di Studi frequentato. Il Consiglio di Corso di Studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 36

Sospensione degli Studi

1. Lo studente ha la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare volontario, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.
2. In considerazione dell'articolo 31 comma 3 del presente regolamento che vieta la contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari si consente la sospensione della carriera universitaria in caso di ammissione e/o iscrizione ad un corso post-laurea (master, scuole di specializzazione, Dottorato di Ricerca nel caso di secondo titolo), ovvero per corsi svolti presso Accademie ed Istituzioni militari, anche

se non in Convenzione con l'Università. La sospensione opera per l'intera durata del corso post-laurea.

3. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto esami nell'anno accademico di riferimento, non è possibile concedere la sospensione.

Art. 37

Riconoscimento dell'Attività Formativa

Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatori"

1. Lo studente si considera decaduto quando non abbia rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi ovvero quando pur avendo adempiuto a tale obbligo non ha sostenuto esami in tale lasso di tempo. In quest'ultimo caso se lo studente intende proseguire negli studi può interrompere la decadenza con il sostenimento di un esame. Il consiglio del Corso di Studio può però dichiarare gli esami già sostenuti obsoleti e, pertanto, lo studente dovrà ripetere o integrare le prove già superate .

I periodi di sospensione non sono computati nel predetto termine di decadenza.

2. Gli studenti decaduti o rinunciatori possono iscriversi ex novo ad uno qualsiasi dei Corsi di studio attivati presso le Strutture didattiche dell'Università.
3. Lo studente può richiedere il riconoscimento in crediti degli esami sostenuti e superati nella precedente carriera non conclusa, entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque, non oltre il termine annuale di scadenza delle immatricolazioni. Il riconoscimento in forma di crediti degli esami superati nella carriera non conclusa non è automatico né costituisce diritto acquisito dallo studente. La pregressa carriera sarà oggetto di valutazione da parte del consiglio del Corso di Studio che, in particolare, verificherà l'attualità dei contenuti degli esami a suo tempo superati, prima di stabilirne il valore in crediti.

Art. 38

Piani delle Attività Formative

1. Il piano delle attività formative o piano di studi è l'elenco degli esami che lo studente intende sostenere per ottenere il conseguimento del

titolo di studio: Esso deve essere presentato ed approvato dal Consiglio di Corso di Studio .

2. Il piano di studi, che deve comunque rispettare l'Ordinamento Didattico, può essere di due tipi:

- piano di studi ufficiale ad approvazione automatica, quando segue fedelmente le indicazioni delle attività formative inserite nel Corso di Studio previsto nel Manifesto degli Studi della Struttura didattica e reca solo l'indicazione dell'/gli esame/i a scelta dello studente.
- piano individuale, quando pur essendo coerente all'Ordinamento Didattico non segue integralmente le indicazioni di nessuna delle attività formative del Corso di Studio previste nel Manifesto degli Studi del Dipartimento ed è quindi soggetto alla approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio. -

Nel caso in cui lo studente scelga il piano individuale, dovrà redigere, entro i termini stabiliti dagli specifici Regolamenti della struttura didattica e comunque non oltre l'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico, una proposta di piano di studio indirizzata per l'approvazione al Consiglio di Corso di Studio.

Nel caso di non approvazione lo studente è obbligato a riformulare la proposta. In caso contrario gli verrà assegnato il piano di studio ufficiale.

4. La funzione esaminatrice delle proposte dei piani di studio individuali presentate dagli studenti, prerogativa del Consiglio di Corso di Studio, può essere delegata dal Consiglio stesso a specifiche commissioni didattiche appositamente istituite.
5. I Consigli di Corso di Studio ovvero le delegate specifiche commissioni didattiche sono tenuti a concludere l'esame dei piani di studio individuali proposti e a pronunciarsi in via definitiva entro l'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico.
6. Lo studente ha comunque il diritto di proporre varianti al piano di studi già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
7. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studi approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea o della Laurea Magistrale.
8. Gli esami, eventualmente sostenuti con esito positivo, relativi ad insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studi approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono

conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio né computati ai fini della media.

TITOLO V MOBILITA' DEGLI STUDENTI

Art. 39

Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio dell'Università

1. All'atto dell'iscrizione lo studente, con domanda inoltrata al Rettore, può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro Corso di Studio attivato presso l'Università.
2. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
3. Il trasferimento ad un Corso di Studio dell'Università a numero chiuso e/o programmato è subordinato alla partecipazione alla relativa selezione e conseguente collocazione in posizione utile in graduatoria. Le strutture didattiche possono disciplinare la copertura, per mobilità, di posti resisi vacanti a seguito di rinunce o trasferimenti.
4. Nei casi di passaggio a Corso di Studio dell'Università che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica.
5. I Consigli di Corso di Studio deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della maturata carriera in altri percorsi formativi dell'Università o di altro Ateneo, per gli studenti che chiedano l'abbreviazione degli studi contestualmente all'iscrizione ad un determinato Corso di Studio. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al Corso di Studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Corso di Studio. Il mancato riconoscimento dei crediti acquisiti deve essere adeguatamente motivato dalla struttura didattica competente.

Art. 40

Trasferimenti degli Studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di Studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di Studio può essere abbreviata dal Consiglio di Dipartimento secondo criteri stabiliti dai Regolamenti specifici. Il riconoscimento, da parte dell'Università, di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curricula* individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso gli altri Atenei italiani o esteri.
3. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui il titolo straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di Studio già frequentato presso l'Università. L'equipollenza, ai soli fini accademici, ove concessa, comporta la conclusione della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in crediti formativi dal Consiglio di Corso di Studio, con conseguente abbreviazione dell'iter scolastico.
4. Nel caso di trasferimento ad un Corso di Studio a numero chiuso e/o programmato si applicheranno i commi 3 e 4 dell'art. 40.

Art. 41

Didattica Internazionale

1. Gli studenti di qualsiasi Corso di Studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Corso di

Studio, che delibera in merito, sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri Regolamenti specifici, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

3. Il Consiglio di Corso di Studio attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero, per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza, possono essere considerate in sede di valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati equipollenti ai soli fini accademici a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli Regolamenti specifici di Dipartimento. La norma si applica nei casi di accordi internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione dei percorsi didattici da parte dei Consigli di Corso di Studio.
6. Previa delibera del Consiglio di Corso di Studio, nella certificazione della carriera universitaria dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero.
7. I delegati di Dipartimento ai programmi di mobilità internazionale relazioneranno una volta all'anno al Consiglio degli Studenti sulle iniziative in itinere.

Art. 42

Ammissione alla Frequenza di Singole Attività Didattiche Formative

1. Gli studenti iscritti presso Atenei esteri o cittadini italiani in possesso almeno del diploma di scuola superiore possono essere ammessi a seguire singole attività didattiche formative previste nell'offerta formativa dell'Università, sostenere esami singoli ed averne regolare attestazione. In questo caso, gli studenti versano una tassa universitaria il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'elenco delle singole attività didattiche formative e le relative modalità di verifica del profitto sono definite nei regolamenti specifici.

2. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso Atenei stranieri con i quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
3. Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire singole attività formative, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning). L'iscrizione e la frequenza è consentita previo pagamento del relativo contributo.
4. Ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio per i quali è previsto un esame di ammissione non possono essere riconosciuti più di 30 cfu sostenuti con esami singoli.

Art. 43

Trasferimento degli Studenti dell'Università presso altri Atene

1. Lo studente può ottenere, a richiesta, il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore entro la data deliberata dal Senato Accademico e previo versamento del contributo apposito. Lo studente, in tal caso, ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione comprensiva della prima rata di contributi ad eccezione della tassa regionale e dei bolli.
2. In deroga al precedente comma, può essere richiesto dallo studente anche in data successiva a quella prevista dal Senato Accademico, subordinatamente alla presentazione di attestazione di accettazione da parte dell'Università ricevente. In tal caso non si dà corso al rimborso delle tasse e contributi versati.

Articolo 44

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Lifelong Learning Programme/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di Studio.

2. L'Università favorisce la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al precedente comma 1, fornendo, altresì, un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. L'Università favorisce, altresì, la mobilità degli studenti ai fini di studio o di formazione presso istituti di istruzione superiore esteri nonché i tirocini presso imprese, centri di ricerche o altre organizzazioni.
4. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, del tirocinio e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università compete al Consiglio di Corso di Studio interessato con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento specifici.

Art. 45

Mobilità degli Studenti nell'Ambito del Dottorato Internazionale

1. L'Università favorisce la mobilità dei propri dottorandi verso università straniere per lo svolgimento di periodi di ricerca.
2. Il Regolamento del Dottorato disciplina gli accordi con università straniere per l'istituzione di Corsi di Studio di Dottorato in co-tutela. Nell'ambito di tali accordi e sulla base della reciprocità è consentita la mobilità degli studenti.

TITOLO VI ATTIVITÀ E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI DI RUOLO

Art. 46

Attività Didattiche Incluse nei Compiti Istituzionali dei Docenti di Ruolo

1. Le attività didattiche incluse nei doveri didattici di un docente di ruolo comprendono:

- a) attività frontali in aula nelle varie forme previste nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale da svolgersi durante l'orario ufficiale dell'insegnamento.
 - b) attività integrative, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale, da svolgersi in orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali attività seminariali, attività sperimentali di tipo informatico e telematico, la verifica di elaborati progettuali o di esercitazioni, visite presso aziende o enti esterni e qualsiasi altro progetto didattico integrativo ritenuto coerente con l'attività formativa.
 - c) attività di supporto, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale con lezioni da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali cicli di lezioni serali per gli studenti lavoratori o attività didattiche frontali a compendio di un insegnamento con didattica a distanza.
 - d) attività di recupero, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento volte al recupero di studenti fuori corso.
 - e) attività di didattica frontali svolte nell'ambito del Dottorato di Ricerca
 - f) attività di assistenza per gli studenti.
 - g) attività di tutorato ed orientamento per gli studenti in ingresso, in uscita ed in itinere.
 - h) attività di tutorato alla redazione dell'elaborato o della tesi per la prova finale per studenti e i dottorandi di ricerca.
- 2 La redazione di materiale didattico per un'attività formativa erogata a distanza sia totalmente che parzialmente come attività di supporto all'insegnamento tradizionale, non rientra nei doveri didattici dei docenti di ruolo a meno che l'insegnamento non sia incluso in Corso di Studio integralmente erogato a distanza ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 47

Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 48

Compiti di Gestione

1. E' obbligo dei docenti di ruolo partecipare ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di Corso di Studio nonché a tutte le Commissioni inerenti la gestione delle attività didattiche di Ateneo, di Dipartimento e di Consiglio di Corso di Studio in cui sono delegati a partecipare.
2. I componenti che non partecipino a tre sedute consecutive del citato consesso sono tenuti a nel termine di dieci giorni dall'ultima adunanza a fornire al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola le giustificazioni di tale assenze qualora esse rientrino tra quelle giustificabili ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 49

Registrazione dell'Attività Didattica dei Docenti

1. Ciascun docente di ruolo nel rispetto delle vigenti norme sull'autocertificazione, cura la compilazione periodica del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione.
2. Entro il mese successivo al termine dell'attività didattica il registro deve essere consegnato alla competente struttura didattica ed è vistato dal Direttore che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva svolte nell'ambito del corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Successivamente il registro viene trasmesso all'Ufficio del Personale Docente anche su supporto informatico.
3. Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei docenti di ruolo che non provvedono a consegnare il

registro del Corso ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del Senato Accademico.

4. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente autocertificherà annualmente, entro il mese di gennaio, l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitegli ai sensi delle norme in vigore, specificando il totale delle ore per ciascuna tipologia di attività.

Art. 50

Utilizzazione di Docenti Esterni

1. L'Università può utilizzare come docenti, ai fini dei requisiti didattici previsti per i corsi di studio previsti dai decreti ministeriali, personale docente esterno sulla base di apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO VII

Autovalutazione e Accreditamento dei corsi di studio

Art. 51

Autovalutazione e Accreditamento

1. L'Università, nelle attività che le competono, persegue obiettivi finalizzati all'accreditamento dei corsi di studio attraverso l'assicurazione della qualità (AQ), ossia adotta un sistema di azioni necessarie a produrre un'adeguata corrispondenza tra i risultati previsti e quelli ottenuti.
2. Il sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ) si esplica attraverso il controllo del Presidio della Qualità che propone gli strumenti comuni da utilizzare per uno svolgimento adeguato e uniforme delle procedure e riferisce agli Organi Accademici sul corretto andamento del sistema, verificandone puntualmente gli aggiornamenti.

3. Annualmente, prima dell'inizio dell'anno accademico il Presidente del Consiglio del Corso di Studio invia il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) all'organo della struttura che ha la responsabilità di approvare la progettazione e attivazione del corso che lo trasmette agli organi di controllo e alle commissioni paritetiche.
4. Le Commissioni paritetiche, ogni anno sulla base delle informazioni presenti nella SUA e nel RAR, esprimono le proprie valutazioni e formulano eventuali proposte.
5. Il Nucleo di Valutazione, annualmente, entro la data stabilita dal Ministero esprime le proprie valutazioni attraverso un parere ufficiale che viene trasmesso agli organi competenti.
6. L'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione esterna sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 Allegati

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale approvati dall'Ateneo sono inseriti nella seconda parte del presente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 53 Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.

2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 54

Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento o di altre Strutture didattiche competenti, sentito il Consiglio degli Studenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Art. 55

Norme Finali e Transitorie

1. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
2. I Regolamenti Didattici delle strutture dipartimentali assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui ai commi precedenti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale disciplinati dalle norme del presente Regolamento Didattico che sono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale preesistenti cui sono iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di Studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Studio preesistenti, sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
4. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari, istituiti presso l'Università o presso altre Università italiane, in base a

ordinamenti didattici previgenti sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini Speciali, istituite presso l'Università o presso altre università italiane, qualunque ne sia la durata.

5. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento e da quanto disposto in materia didattica sono competenti, in prima istanza il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, il Direttore di Dipartimento e se costituita il Presidente della Scuola Interdipartimentale e in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.
7. L'offerta didattica vigente attivata dalle Facoltà confluisce come specificato negli ordinamenti didattici allegati al presente regolamento nelle nuove strutture dipartimentali costituite ai sensi della legge 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo.
8. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Dipartimenti o delle scuole interdipartimentali la regolamentazione della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento totale o parziale dei crediti fino quel momento acquisiti nell'ambito del Corso di Studio disattivato.

Art 56

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua emanazione e pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. A far tempo da tale data sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili nel precedente regolamento didattico.